

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 510-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento*

**Testo degli articoli approvati, in sede redigente, dalla 12^a Commissione permanente
(IGIENE E SANITA)**

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell' Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

**Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi
di trasporto pubblico**

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; sugli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati, concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone, nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate, nei compartimenti ordinari dei treni delle ferrovie dello Stato e di quelle date in concessione a privati, che non siano a tale uso destinati; nei compartimenti a cuccette, durante il servizio notte; in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, è ammesso fumare solo con il consenso degli altri viaggiatori;

b) nei locali chiusi di pubblico spettacolo, nelle sale da ballo, sale-corse, sale di riunione delle accademie e locali di pubblica riunione.

Art. 2.

Nei compartimenti non riservati ai fumatori, le Amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per i trasporti pubblici.

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere a) e b), nonchè i condut-

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; sugli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone, nelle metropolitane, nelle sale di attesa delle stazioni, nelle carrozze ferroviarie a tale scopo previste per ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e di quelle date in concessione a privati, che non siano a tale uso destinate; nei compartimenti a cuccette, durante il servizio di notte; in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, è ammesso fumare solo con il consenso degli altri viaggiatori;

b) *identico*.

Art. 2.

Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le Amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tori dei locali di cui alla lettera *b*) di tale articolo ed i promotori di una pubblica riunione, che ne abbiano dato avviso all'autorità di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 19 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori, richiamando, a mezzo del proprio personale, le persone che trasgrediscono il divieto e sollecitando, ove del caso, l'intervento degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 3.

Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge, ove installi un impianto di condizionamento d'aria tale che assicuri in modo continuo e nel tempo più rapido la totale eliminazione del fumo.

A tal fine deve essere presentata al Prefetto apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal Prefetto, su proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza prevista dall'articolo 141 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Il Ministro della sanità dovrà emanare, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai tempi massimi di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1,

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 3.

Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento o di ventilazione atto ad assicurare in modo continuo il ricambio dell'aria.

Identico.

Identico.

Identico.

Il Ministro della sanità dovrà emanare, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo

(Segue: *Testo del Governo*)

lettera *b*), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento.

Art. 4.

La commissione permanente di vigilanza, di cui al precedente articolo, vigila sulla corretta conduzione e sulla perfetta efficienza degli impianti di condizionamento d'aria.

Per l'esercizio dei controlli di sua competenza la commissione di vigilanza può delegare per i sopralluoghi l'ufficiale sanitario del comune nel quale trovasi il locale da visitare.

Art. 5.

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;

b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera *b*) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal Prefetto, su proposta del medico provinciale e previo parere della commissione permanente di vigilanza, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera *b*), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.

Art. 4.

La commissione permanente di vigilanza, di cui al precedente articolo, vigila sulla corretta conduzione e sulla perfetta efficienza degli impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Nei casi di persistente violazione di cui alle ipotesi contemplate nella lettera *b*) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il Prefetto può revocare, su proposta del medico provinciale, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.

Art. 6.

Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli da parte della commissione permanente di vigilanza.

Art. 7.

I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila.

Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera *b*).

L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

Art. 8.

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.

Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei confronti della quale sia stata omessa la notificazione, di cui al secondo comma, nel termine prescritto.

Art. 9.

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi del precedente articolo 8, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Prefetto.

Il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.

L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Art. 10.

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'Amministrazione della sanità, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 12.

I proventi delle sanzioni vengono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per essere destinati all'erogazione dei contributi

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

per l'istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia, previsti al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1972 e corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 13.

Identico.